LO MORO *(PD)*. Signor Presidente, cercherò di essere sintetica e di interagire con i colleghi sugli argomenti che hanno posto nella discussione.

Voglio anzitutto dire, vista la brevità dell'intervento, che l'argomento che mi sembra più significativo, anche per come è stato comunicato e divulgato all'esterno, è quello secondo il quale il decreto legislativo Severino violerebbe un principio cardine del nostro sistema penale, quello della irretroattività della norma penale. In proposito, voglio richiamare e leggere l'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, che prevede che «Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso», e voglio anche dire, senza leggerlo, che un analogo principio viene sancito dall'articolo 7 della Convenzione sui diritti dell'uomo.

Si tratta di un principio assai rilevante: è tra quelli che si acquisiscono per primi anche nella preparazione scolastica sul diritto penale. Esso riguarda, come è evidente, le norme incriminatrici. Sgombriamo allora subito il campo da un fatto: non siamo davanti ad una norma incriminatrice, perché, quale che sia il carattere afflittivo della norma introdotta dal decreto legislativo Severino sull'incandidabilità, sicuramente nessuno è in condizione di affermare che si tratti di una norma incriminatrice.

È stato anche detto, molto giustamente, che il principio dell'irretroattività che la Costituzione pone con riferimento alle norme incriminatrici riguarda anche le sanzioni amministrative. In questo caso si tratta di un principio introdotto da una legge dello Stato, ed è anch'esso un principio importante. Tuttavia, stabiliamo anche un altro concetto: così come avviene per il diritto penale, anche per le sanzioni amministrative non è che il carattere più o meno afflittivo di una norma, cioè il fatto che una norma circoscriva i nostri diritti, possa essere considerato in sé e possa portarci a qualificare la norma medesima come sanzione amministrativa. Le sanzioni amministrative sono quelle tipiche, disciplinate dalla legge, così com'è per le norme penali.

Un altro argomento suggestivo, che ha visto anche l'Assemblea scaldarsi, è stato introdotto dall'ultima sentenza sul caso Berlusconi, quella che ha determinato in due anni l'interdizione dai pubblici uffici, laddove si è detto che l'applicazione della sanzione dell'incandidabilità era di competenza non dell'autorità giudiziaria - evidentemente era stato richiesto questo - ma dell'autorità amministrativa. Sul concetto che potesse essere stata definita da una sentenza non come sanzione penale o amministrativa, ma più genericamente come sanzione, ci si è dilungati in una discussione precedente in Aula, sostenendo che questa era la prova che eravamo davanti a una norma afflittiva.

Dobbiamo avere ben presente non solo l'articolo 25, ma tutti gli articoli della Costituzione, e voglio ricordarne altri per sostenere poi un assunto assolutamente contrario a quello che è stato sostenuto qui dentro.

Voglio ricordare anzitutto l'articolo 65 della Costituzione, che è quello che più ci riguarda questa mattina. Esso recita che: «La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore». Cos'altro ha fatto il decreto legislativo Severino se non contraddire la Costituzione, ma applicarla, introducendo con legge casi di ineleggibilità come previsto dall'articolo 65 della stessa?

Poi, che l'incandidabilità sia un'ineleggibilità di carattere particolare credo non si possa dubitare, perché oltre che la dottrina anche la giurisprudenza è conforme sul punto, e quindi penso che nessuno possa seriamente dubitarne.

Un altro articolo della Costituzione che potrei citare, visto che qui abbiamo tutti a cuore la Costituzione, è l'articolo 48, che riguarda l'elettorato attivo, laddove si dice che: «Il diritto di voto» cioè l'elettorato attivo «non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge».

Cito questo articolo per due motivi: innanzi tutto, perché qui si è parlato dell'indegnità morale, e deve essere chiaro che nessuno di noi, in uno Stato laico, deve invocare il concetto di indegnità se non legato ad una codificazione dell'indegnità sancita da una legge dello Stato; altrimenti non avrebbe alcun senso, non siamo sacerdoti, non siamo riferimenti, o meglio dovremmo essere anche riferimenti morali ed etici, ma non siamo qui in questa veste: noi applichiamo le leggi dello Stato.

Lo cito anche per dire che l'articolo 48 della Costituzione, per quanto riguarda l'elettorato attivo, vincola maggiormente il legislatore, mentre l'articolo 65 ha schema libero. Infatti, il discorso della sentenza passata in giudicato potrebbe comunque essere preso come riferimento perché riguarda l'elettorato attivo, ma non è detto che fosse necessaria addirittura - come poi abbiamo deciso come legislatori - una sentenza passata in giudicato per introdurre un'ineleggibilità.

Allora, ci troviamo di fronte all'applicazione della Costituzione e di fronte ad una legge voluta fortemente, in un momento difficile della nostra Repubblica, da tutte le forze politiche; infatti, quella legge ha avuto padri e madri in tutte le forze politiche, perché ciascuno di noi ne ha rivendicato la paternità e la maternità. Siamo davanti ad una legge che alla prima applicazione non ci piace e cominciamo ad ostacolarla. Non lo fa certo il Partito Democratico che - ricordo - nella scorsa legislatura ha sostenuto, attraverso l'attuale Ministro per i rapporti con il Parlamento e il segretario dell'epoca, Bersani, che l'incandidabilità poteva essere introdotta anche davanti a una sentenza solo di primo grado per reati di particolare gravità. Dunque, siamo davanti ad una prima applicazione, ed oggi, poiché il destinatario di questa prima applicazione si chiama Silvio Berlusconi, la cosa ci spaventa.

Ho molto rispetto di questo e, come vedete, mi sono anche tolta il sorriso sulle labbra, perché non mi pare che alcuna forza politica o alcun senatore possa discutere con leggerezza e con allegria una questione di questo genere, di tale serietà per il Paese e anche per la politica italiana.

Il problema, però, è se dobbiamo applicare o no una legge dello Stato.

Detto ciò, con riferimento alla natura dell'incandidabilità, voglio precisare anche la nostra posizione rispetto all'altro problema qui evocato. Si è detto che non abbiamo ascoltato i costituzionalisti o comunque gli autorevoli pensatori e politici, anche del nostro schieramento, del Partito Democratico (avete citato in tanti Violante, in Giunta e anche in questa sede), che hanno sostenuto che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari poteva eventualmente sollevare l'eccezione di incostituzionalità. Il fatto che questi autorevoli - e sottolineo autorevoli - esponenti del PD o comunque costituzionalisti abbiano sollevato il problema può incontrare o non incontrare il consenso. In ogni caso (lo ribadisco per quello che mi riguarda, perché poi il consenso non vi sarebbe stato, in Giunta abbiamo verificato che non c'era una maggioranza di questo genere, come non c'è neanche nel Senato), per sollevare una eccezione di incostituzionalità doveva esserci il requisito di merito.

Allora, dico a tutti noi, soprattutto a quelli che oggi si vestono di buon senso, che un giudice che si rispetti, un organo politico che si rispetti, con funzioni così delicate, non può davanti a una norma rifiutarsi di interpretarla e stabilire che, "gli effetti sono devastanti interpello la Corte". Infatti, la Corte si interpella quando ci sono i requisiti processuali di merito per interpellarla. Tale questione, se l'interpretazione che ne ho dato e che ha dato il Parlamento nella XVI legislatura è corretta (e io e tutto il mio Gruppo la riteniamo corretta e l'unica possibile), non dà adito a dubbi interpretativi di tale rilievo, anzi di alcun rilievo. Come del resto è stato stabilito dalla Corte e dai giudici di merito con riferimento, non a parlamentari, ma a consiglieri comunali, provinciali e regionali, siamo davanti ad un istituto che introduce requisiti per la candidabilità. Dunque, oggi sappiamo, dal momento dell'entrata in vigore di questa legge in poi, e quindi per l'avvenire rispetto alla legge emanata e al decreto legislativo emanato sulla base di una delega, che da quel momento in poi non è candidabile chi si trova in quelle condizioni.

Allora, si è fatto riferimento alla circostanza che il reato doveva essere commesso prima o dopo: questo aspetto però non rileva, perché basta guardare la legge in maniera spassionata, così come l'abbiamo scritta e votata, per constatare che il fatto reato non è in essa richiamato, perché si richiama esclusivamente la sentenza.

Vi ricordo che siamo in presenza di una sentenza che peraltro è diventata definitiva dopo l'entrata in vigore della legge Severino, tant'è che in questo momento stiamo applicando una norma transitoria proprio perché il caso è emerso in fase di convalida degli eletti, e dunque ci siamo trovati in condizione di essere davanti non ad una cancellazione preventiva dai candidabili, ma siamo dovuti intervenire in una fase diversa.

Inoltre, voglio dire al collega Casini, che spesso mi piace, ma questa mattina non m'è piaciuto affatto, che proprio perché siamo uno Stato laico non può essere che all'esterno c'è chi è buono e chi non lo è, chi ha senso politico e chi non ce l'ha. Le leggi dello Stato, presidente Casini, si rispettano tutte, anche se nel momento in cui le rispettiamo accade qualcosa che può essere difficile da gestire politicamente. Ed è in quella legge che noi abbiamo scritto che (a parte il fatto che il concetto è in sé diverso) che l'incandidabilità opera a prescindere dall'interdizione, che si interviene immediatamente a prescindere dall'interdizione.

È in quella legge che abbiamo stabilito che la durata dell'incandidabilità prescinde dalla durata dall'interdizione, e anzi interviene anche quando l'interdizione dai pubblici uffici non c'è. Oggi non dobbiamo determinarne nessuna durata e non ci possiamo spaccare e dividere tra chi è contento e chi no di applicare una legge dello Stato, perché le leggi dello Stato si applicano sempre e comunque e non a seconda delle circostanze. Quindi, mi sarei aspettata dal senatore Casini un discorso più rigorosamente tecnico-giuridico e non un discorso di convenienza politica. Altrimenti chi ci ascolta cosa potrebbe pensare di chi come noi del Gruppo del Partito Democratico su questo tema non ha mai tentennato, facendo della legge Severino una bandiera l'ha ritenenuta addirittura non sufficiente in quella fase perché volevano fare certamente di più? Noi continuiamo a pensare che quella legge sia una buona legge, sicuramente perfettibile, che si possa discutere di tante cose, ma che oggi sia un momento triste, soprattutto - lo dico a livello personale - perché una persona che ha rivestito cariche così importanti, come Silvio Berlusconi, non è stato in grado di percepire che forse era il momento di fare un passo indietro e non di mettere il Senato in condizione di sancire la sua decadenza. Tant'è. Faremo il nostro dovere. *(Applausi dai Gruppi PD e SCpI).*